



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Provincia di Messina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME)

Partita IVA 00342960838

☎ +39.0941.961060 - +39.0941.961307 - ☎ +39.0941.961041

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 100

del

26 OTT. 2011

IL SINDACO

Premesso:

- Che in è pervenuta in atti al Comune di Naso al protocollo n. 14.888 del 12.10.2011, la nota del 12.10.2010 protocollo n. 6275, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra ha trasmesso la relazione sullo stato del manufatto del Ponte sul Torrente Naso sito in località San Giorgio denominato "Passerella di Sant'Antonino" eseguita dal personale del citato Ente in data 17.10.2011;
- Che, in data 20.10.2011, quest'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Gugliotta Salvatore, ha provveduto ad effettuare una ricognizione visiva e speditiva circa le condizioni del sopracitato Ponte che interessa il collegamento pedonale con il nostro territorio comunicando con la nota del 21.10.2011 al protocollo n. 15338, di poter condividere e riconoscere le precarie condizioni di stabilità e vulnerabilità della citata struttura, ravvisando nel contempo la necessità di emettere con urgenza Ordinanza Sindacale per l'interdizione momentanea del transito del ponte de quo;

Per quanto sopra in premessa:

- Considerato che le accertate condizioni precarie della struttura possono rappresentare pericolo alla pubblica e privata incolumità;
Ritenuto che al momento sussiste la possibilità di cedimenti della struttura di che trattasi e che per tanto si rappresenta la necessita di interdire l'uso della stessa fino al momento in cui ne venga accertata la messa in sicurezza o comunque rassicurata la sussistenza delle condizioni di stabilità da parte degli organi tecnici competenti all'uopo;
- Visto il comma 4° dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ORDINA

L'interdizione assoluta del transito del Ponte di collegamento tra il territorio dei Comuni di Naso e di Ficarra posto sul Torrente Naso in località San Giorgio e denominato "Passerella di Sant'Antonino" fino al momento in cui ne venga accertata la messa in sicurezza o comunque rassicurata la sussistenza delle condizioni di stabilità da parte degli organi tecnici competenti all'uopo.


DISPONE

- a) Che la presente ordinanza venga esposta nei luoghi al fine di avvisare la popolazione.
- b) Che, per i profili di relativa competenza, la stessa venga inviata:
 - Al Signor Sindaco del Comune di Ficarra;
 - All'Ufficio Del Genio Civile di Messina per i provvedimenti del caso;
 - Al Corpo dei Vigili Urbani;
 - Al Responsabile dell'Area Tecnica;
- c) Che il Corpo di Polizia Municipale, provveda a verificare la corretta esecuzione di quanto disposto;
- d) Che l'Ufficio Tecnico, provveda a predisporre ogni opportuna segnaletica e l'esecuzione delle necessarie opere di sicurezza al fine di impedirne il transito su detta struttura;

Ai sensi della Legge N. 1034 del 06.12.1971 e L.R. 30.04.1991 N. 10 – art. 3 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro giorni 60 (*sessanta*) dalla notifica, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti dalla Legge.

Il termine su indicato decorre dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE



Il Sindaco
Avv. Daniela LETIZIA

